

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **1454**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE  
COMPRESSE NELL'AMBITO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA  
PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

**VISTO** il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

**VISTO** il decreto n. 931 del 22 settembre 2023 con il quale, nell'attuale fase di gestione commissariale e fino ad altra diversa disposizione del Commissario straordinario dell'Ente, sono stati attribuiti funzioni ed incarichi a Dirigenti dell'Ente;

**VISTO** il decreto n. 932 del 22 settembre 2023, con il quale si confermano le deleghe già in essere alla predetta data;

**VISTO** l'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 84/1994, che stabilisce quanto segue *"...Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.*

*2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per: a) l'assegnazione delle concessioni; b) l'individuazione della durata delle concessioni; c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti; d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari; f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4";*

**CONSIDERATO CHE** il D.M. 28 dicembre 2022, n. 202 *"Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine"*, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella GURI del 31.12.2022, ha provveduto a disciplinare il rilascio delle concessioni demaniali ai sensi dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, dando attuazione al disposto di cui al punto che precede;

**DATO ATTO** che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha redatto nel corso dell'anno 2023 *“Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante la disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2022, n. 202”*;

**RILEVATO CHE** l’art. 10, comma 3, del citato Decreto Ministeriale n. 202/2022 prevede che *“3. Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto o comunque non compatibili con il presente regolamento”*;

**DATO ATTO CHE**, nella seduta tenutasi in data 21.12.2023, il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole all’adozione di Regolamento dell’ente nella formulazione allegata al presente decreto, riservato ogni ulteriore aggiornamento e revisione nel prosieguo anche in relazione ad ulteriori interventi in materia da parte delle autorità chiamate ad esprimersi sul tema;

**DATO ATTO CHE** dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Ente;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento e del Direttore che attestano la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**SENTITO** il Direttore incaricato come indicato al punto 6 del richiamato decreto n. 931/2023;

#### **DECRETA**

1. E’ approvato e reso esecutivo il *“Regolamento per la concessione di aree e banchine comprese nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”* allegato al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale.

2. Detto regolamento entrerà in vigore immediatamente e se ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Genova, li **31/12/2023**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

<sup>1</sup>Firmato digitalmente

Avv. Paolo Piacenza

---

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE COMPRESSE NELL'AMBITO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

## **PARTE I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Articolo 1 - Campo di applicazione e modalità di presentazione delle istanze**

1. Il presente regolamento si applica alle concessioni e agli accordi sostitutivi di concessione di cui all'art. 18 l. n. 84/1994, fermo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo e all'art. 29 e fermo restando che non si applica ai procedimenti in corso occasionati da istanze di concessione già pubblicate prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 202/2022.
2. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli artt. 21 (procedure autorizzative), 23 (canone *ex art.* 16 l. n. 84/1994), 24 (attività di verifica dell'autorità concedente), 25 (vicende successive al rilascio della concessione), 26 (modifica del contenuto della concessione demaniale), 27 (decadenza e revoca della concessione) e 28 (avvicendamento di concessionari demaniali), non si applicano agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'art. 18, comma 6, della l. n. 84/94 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. n. 202/2022, fermo restando quanto previsto negli atti medesimi e dalla normativa in materia ad essi applicabili.
3. Le istanze e ogni comunicazione inerente alle procedure di cui al presente regolamento dovranno essere presentate utilizzando lo Sportello Unico Amministrativo (SUA), reperibile nella *home page* del sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fatto salvo quanto ulteriormente specificato nel bando o nell'avviso di cui agli articoli che seguono.

#### **Articolo 2 - Decorrenza e modifiche**

1. Il presente regolamento o eventuali modifiche dello stesso entrano in vigore con decreto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito: Autorità o Ente), adottato previa sottoposizione al Comitato di Gestione ai sensi della l. n. 84/1994.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni già adottate in precedenza limitatamente a quanto con esso in contrasto o comunque non compatibile.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

### **Articolo 3 - Compatibilità con Piani Regolatori Portuali dell'Autorità e con gli strumenti di pianificazione strategica di settore**

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate in conformità a quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale di cui all'art. 5 l. n. 84/1994 e dagli strumenti di pianificazione strategica del settore.
2. Eventuali istanze non conformi a quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, che siano comunque ritenute corrispondenti ad un proficuo utilizzo del demanio, possono essere istruite nell'ambito di procedure di variante ovvero di adeguamento tecnico funzionale ai vigenti piani.

### **Articolo 4 – Banchina pubblica**

1. L'Autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, della necessità di ottimizzazione produttiva ed economica delle aree destinate ad operazioni portuali, può riservare congrui spazi per lo svolgimento di operazioni portuali anche a favore di imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 l. n. 84/1994 allo svolgimento di tali operazioni.
2. Nel caso in cui tutte le banchine e le relative aree portuali siano già affidate in concessione, l'autorità concedente, ove necessario, provvede all'inserimento negli atti di concessione di previsioni che assicurino la disponibilità di detti spazi operativi.
3. In ogni caso, il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese, già autorizzate, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 e non concessionarie di banchine e relative aree operative, all'effettuazione delle operazioni portuali.

### **Articolo 5 - Sistema Informativo Demanio (S.I.D.)**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e) della l. n. 84/1994, l'Autorità si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), di cui all'art. 104, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1998.
2. Ai fini delle richieste inerenti al demanio marittimo, come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi modelli approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti.
3. I modelli di domanda e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili direttamente sul portale dei Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## PARTE II

### RILASCIO DI CONCESSIONI A SEGUITO DI BANDO DI GARA

#### Articolo 6 - Bando di gara

1. L'Autorità concedente provvede al rilascio di nuove concessioni di cui all'art. 18 della l. n. 84/1994 mediante bando di gara, fatte salve le procedure di cui ai Titoli I e IV della Parte III relative alle istanze di parte.

2. Per porzioni di aree e banchine che si rendessero disponibili, non suscettibili di coerente utilizzo in termini di autonoma concessione terminalistica, si farà riferimento ai normali istituti concessori su istanza di parte, ferma restando la facoltà dell'Ente di procedere diversamente.

3. Il bando di cui al comma 1, pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento, oltre a notizie e configurazione del compendio, anche mediante planimetrie e relazione tecnica descrittiva, esplicherà le finalità e caratteristiche dell'affidamento concessorio, secondo i seguenti elementi:

a) identificazione dei beni oggetto della concessione, ivi incluse:

a.1) la definizione del compendio e la destinazione d'uso, esclusiva o prevalente, richiesta dall'amministrazione coerente con gli strumenti di pianificazione dell'ente e le sue strategie di sviluppo, in coerenza al Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica;

a.2) l'indicazione delle infrastrutturazioni ed eventuali dotazioni che l'ente ritenesse necessarie, con relativo cronoprogramma;

a.3) eventuali altri elementi (logistici, di connessione, ambientali, di sicurezza, di innovazione e ricerca) che risultassero comuni e necessari, a prescindere da specifici piani di sviluppo;

b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;

c) criteri e modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata;

d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del periodo di tempo, sulla base di criteri di ragionevolezza, per l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico-finanziario e dell'esigenza di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per l'equa remunerazione del capitale investito;

e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 del D.M. 28 dicembre 2022, n. 202 e delle eventuali penali, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del presente Regolamento;

f) indicazioni in merito all'eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 28 dicembre 2022, n. 202, commi 3 e 4;

g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico amministrativo i seguenti documenti:

1) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, del cronoprogramma per la loro realizzazione, delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e della produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;

2) un piano economico-finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto 1) asseverato secondo le disposizioni vigenti.

h) modalità per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonché disciplina degli altri aspetti riguardanti il trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente;

i) modalità e termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti, fatti salvi termini minimi più elevati che dovessero essere previsti da disposizioni vigenti tempo per tempo.

4. Sarà, inoltre, facoltà dell'Amministrazione:

a) specificare elementi e finalità che l'ente ritiene opportuni nell'esercizio delle proprie funzioni di sviluppo ed ottimizzazione dei beni demaniali e di sviluppo dei traffici;

b) prevedere possibili adeguamenti della concessione e del piano d'impresa in relazione a significativi interventi nell'assetto terminalistico del sistema, nelle condizioni di mercato e di traffico nel quadro di riferimento normativo;

c) richiedere il dettagliato piano degli investimenti in ordine alla manutenzione dei beni concessi e all'adeguamento/aggiornamento alle normative e regolamenti per tutta la durata della concessione.

#### **Articolo 7 - Predeterminazione dei criteri di valutazione per le concessioni di cui all'art. 18 l. n.**

##### **84/1994**

1. In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande (che sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso), nonché delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorità concedente tiene conto, compatibilmente con il compendio da assegnare in concessione e di regola, dei seguenti criteri:

a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;

- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati;
  - c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;
  - d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;
  - e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
  - f) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;
  - g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
  - h) variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo.
2. È fatta salva la possibilità di introdurre motivatamente ulteriori e/o diversi criteri, anche di ulteriore dettaglio, tenuto conto della concessione da rilasciare.
3. L'Autorità individuerà specifici punteggi per ciascun criterio e ulteriori sub-criteri e potrà individuare criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio.

#### **Articolo 8 - Pubblicità del bando**

1. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'autorità concedente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione SID il Portale del Mare e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni (v. anche art. 6, comma 3, del presente Regolamento), nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
2. La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento della navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati sul sito internet dell'Autorità in apposita sezione o presso l'autorità concedente.
3. L'autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.
4. In caso di eventuali spese per la pubblicazione, le stesse saranno a carico del soggetto aggiudicatario.

#### **Articolo 9 – Soggetti ammessi a presentare istanza**

1. Le domande per il rilascio della concessione demaniale possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 della l. n. 84/1994 ovvero che presentino contestualmente



istanza di rilascio di detta autorizzazione e siano in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.

2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in tema di contratti pubblici vigenti tempo per tempo in materia di requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per il loro affidamento.

3. Ai bandi e agli avvisi si applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 84/1994 e se ed in quanto compatibili con la procedura, i requisiti di ordine speciale previsti dalle disposizioni vigenti in materia di affidamento dei contratti pubblici.

### **PARTE III**

#### **RILASCIO DI CONCESSIONI AD ISTANZA DI PARTE – AVVISO**

##### **TITOLO I**

##### **ISTANZA**

#### **Articolo 10 - Istanza di parte - Soggetti titolati all' istanza**

1. A seguito di presentazione di istanza di concessione, resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere, previa delibera del Comitato di Gestione, mediante bando di gara o accordi sostitutivi di concessione ai sensi dell'art. 18, comma 6, l. n. 84/1994.

2. L'istanza può essere presentata da:

- imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 l. n. 84/1994 e dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione. Se gli istanti non sono già autorizzati ai sensi dall'art. 16 l. n. 84/1994, possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione congiuntamente alla domanda di concessione, dietro presentazione della documentazione che comprovi i requisiti richiesti dall'art. 16 l. n. 84/1994 e dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e, in ogni caso, dalle disposizioni vigenti;

- imprese autorizzate o autorizzabili a gestire depositi e stabilimenti di prodotti energetici e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini siti in ambito portuale, ai sensi dell'art. 18, comma 12, l. n. 84/1994.

#### **Articolo 11 - Accordi sostitutivi di concessione**

1. Rimane ferma, nell'ambito delle procedure di affidamento concessorio la possibilità di ricorrere ad accordi sostitutivi di concessione ai sensi art. 18, comma 6, l. n. 84/1994.

2. All'accordo sostitutivo si applicano, comunque, le disposizioni del presente regolamento, quali: i) la documentazione a supporto; ii) la procedura valutativa relativa alle istanze di parte ed i parametri valutativi; iii) la pubblicazione e l'accesso iv) le previsioni generali di cui alla parte I del regolamento; v)

i tempi procedurali; vi) i requisiti e adempimenti istruttori; vii) l'eventuale valutazione di domande concorrenti.

3. In via generale le attività procedurali e le fasi concertative con il richiedente saranno impostate secondo principi di trasparenza, non discriminazione, e concorrenzialità.

4. Si procederà, in particolare, alla pubblicazione della proposta/ipotesi di accordo sostitutivo di concessione, mediante un "avviso/sunto" delle finalità perseguite dall'ente e dal richiedente, e dei suoi contenuti, analogo al *format* previsto per la pubblicazione delle istanze concessorie.

5. Anche in conseguenza della pubblicazione, è prevista la possibilità di altri soggetti di porsi come alternativi a quello individuato come referente dell'accordo sostitutivo.

6. Si procederà a pubblicazione dell'esito finale della fase concertativo/procedimentale, prima della stipula dell'accordo sostitutivo, ai soli fini di osservazioni/opposizioni, e non - in tale ultima fase - di domande concorrenti.

## **Articolo 12 – Presentazione di istanze di parte per l'ottenimento di concessione demaniale ai sensi dell'art. 18 l. n. 84/1994.**

### **A) Presentazione di domanda di concessione ai sensi dell'art. 18 della l. n. 84/1994 non superiori ai quattro anni**

1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 18 della l. n. 84/1994 deve presentare domanda in regola con le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo identificando esattamente i beni oggetto di istanza con adeguata planimetria con indicazione della perimetrazione e consistenza del compendio, allegando altresì la seguente documentazione:

a) fotocopia di documento identificativo del titolare/legale rappresentante che sottoscrive l'istanza nonché, dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di tutti gli amministratori della società e dei procuratori;

b) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, utilizzando il modello predisposto dall'Ente;

c) ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici in quanto compatibili;

d) programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

e) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

f) documentazione comprovante la presenza, alle proprie dipendenze, di un adeguato organico di lavoratori rapportato al programma di attività sopra citato;

g) attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e di apposita dichiarazione bancaria;

h) dichiarazione o consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Qualora il soggetto istante si prefigga di effettuare interventi sull'area e/o beni demaniali, all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto di fattibilità tecnico-economica o altra specifica progettuale occorrente in caso di impianti come stabilito all'art. 23 del presente Regolamento firmato digitalmente dall'istante e progettista iscritto all'albo;

b) relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi da realizzare;

c) ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la migliore illustrazione dell'opera;

d) relazione di sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale.

3. È ammessa la facoltà per l'Ente di richiedere ulteriore documentazione, qualora occorrente per il perfezionamento dell'*iter* istruttorio e delle valutazioni.

## **B) Presentazione di domanda di concessione ai sensi dell'art. 18 della l. n. 84/1994 superiori a quattro anni**

1. Qualora la richiesta sia riferita a una concessione di durata superiore a quattro anni, la documentazione di cui alla lettera A) che precede, dovrà essere integrata con:

a) programma degli investimenti, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione, con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche degli investimenti (investimenti infrastrutturali - opere accessorie - investimenti in *equipment* - investimenti accessori ed ulteriori) e delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione;

b) relazione riferita alla coerenza dell'istanza con il Piano Nazionale per la Portualità e la Logistica;

c) piano economico-finanziario dell'iniziativa asseverato;

d) gli obiettivi di traffico che il richiedente si propone di realizzare, declinati per fasi cronologiche, con indicazione degli elementi di supporto alle previsioni, inquadrati nello scenario di proprio riferimento ivi inclusi eventuali impegni e/o lettere di intenti di potenziali clienti;

e) relazione esplicativa riferita ai criteri di valutazione per le concessioni di cui all'art. 18, Legge n. 84/1994.

2. E' ammessa la facoltà per l'Autorità concedente di richiedere ulteriore documentazione, qualora occorrente per il perfezionamento dell'*iter* istruttorio e delle valutazioni.

### **Articolo 13 – Contenuto delle domande concorrenti**

1. Le domande concorrenti dovranno essere munite degli stessi elementi di cui all'art. 12.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base di quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento e del relativo avviso che verrà pubblicato ai sensi del presente Regolamento.

## **TITOLO II ISTRUTTORIA**

### **Articolo 14 - Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della l. n. 241/1990 è il Direttore della Direzione competente o, su sua indicazione, il relativo Dirigente o altro soggetto qualificato in relazione alla rilevanza e complessità del procedimento stesso.

### **Articolo 15 - Adempimenti istruttori iniziali**

1. Ricevuta la domanda, l'Autorità comunica all'interessato l'avvio dell'istruttoria e gli altri dati previsti dalla legge n. 241/1990.
2. La richiesta è, quindi, preliminarmente sottoposta ad esame e verifica, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica mediante avviso, della coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano Regolatore Portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84/1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorità concedente richiederà, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
3. Sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano Regolatore Portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore e con quanto meglio specificato al comma 1 dell'art. 3, in ogni caso fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo del presente Regolamento.
4. In ogni caso, le domande per cui si ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, il procedimento sarà concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
5. La carenza delle domande o della documentazione richiesta agli articoli precedenti a causa di incompletezze integrabili sono comunicate ai richiedenti, in termini di requisito essenziale, al fine dell'apertura del procedimento istruttorio, con richiesta di integrazione in un termine congruo; in tale caso la decorrenza dei termini procedurali decorre dalla data di presentazione delle integrazioni.

6. L'inottemperanza alle integrazioni richieste, ovvero la persistenza sostanziale delle carenze contenutistiche delle stesse, determina l'applicazione di quanto previsto al quarto comma del presente articolo.

#### **Articolo 16 – Procedura ad evidenza pubblica mediante avviso**

1. A seguito della presentazione delle istanze di cui all'art. 12 del presente Regolamento ed effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 15 del medesimo è pubblicato, con le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento ed entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di concessione e/o dalla ricezione di integrazioni, apposito avviso nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza contenente gli elementi di cui all'art. 6 e i criteri di valutazione di cui all'art. 7.

2. La procedura di affidamento, fatti salvi giustificati motivi, si conclude entro 180 giorni dallo scadere del termine di pubblicazione stabilito nell'avviso per le concessioni sopra ai 4 anni ed entro 90 giorni per le concessioni non superiori ai 4 anni.

3. Le eventuali spese relative alla pubblicazione sono poste a carico del soggetto che ha presentato l'istanza.

#### **Articolo 17 - Domande concorrenti - Osservazioni – Integrazioni**

1. A seguito della pubblicazione dell'avviso, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza di concessione, eventuali soggetti interessati possono presentare osservazioni e/o istanze concorrenti di utilizzo della medesima area demaniale nel termine perentorio previsto nell'avviso e/o integrazioni/modifiche dell'istanza che ha dato luogo alla pubblicazione dell'avviso.

2. Le domande concorrenti devono avere i medesimi requisiti e la stessa documentazione di quelli stabiliti nei pertinenti articoli del presente Regolamento e nell'avviso.

### **TITOLO III**

#### **VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO O DI AVVISO**

#### **Articolo 18 - Valutazione domande ed esito**

1. Sia in caso di procedura mediante bando che in caso di procedura mediante avviso, e previa verifica dell'ammissibilità delle domande, al fine di valutare quale richiedente offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Ente, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, l'Ente si baserà sui criteri di cui al precedente articolo 7.

2. In caso di valutazione comparativa conseguente ad istanza di parte, nei confronti del concorrente ritenuto preferibile, rimane ferma la possibilità di accoglimento parziale o condizionato, da comunicarsi ai sensi dell'art. 10 *bis* legge n. 241/1990.

3. L'Ente, in ogni caso, potrà non accogliere alcuna delle domande, qualora non le ritenga adeguate o corrispondenti all'interesse portuale o per ogni altra valutazione di pubblico interesse.

4. Rimane ferma la facoltà dell'Ente, qualora lo ritenga maggiormente rispondente alla missione istituzionale ed all'interesse portuale, di ricorrere alla procedura dell'accordo sostitutivo della concessione, qualora l'esito delle valutazioni richieda, nei confronti del concorrente ritenuto preferibile, una più coerente concertazione di interventi ed impegni.

#### **TITOLO IV**

##### **ISTANZE DI NUOVO RILASCIO DI CONCESSIONI PLURIENNALI DA PARTE DEL SOGGETTO GIA' CONCESSIONARIO**

###### **Articolo 19 - Comune disciplina**

1. Le istanze disciplinate dal presente titolo sono soggette alle medesime regole e requisiti di cui ai titoli I), II) e III), con le integrazioni previste nel presente titolo, finalizzate a garantire la massima concorrenzialità e parità di accesso alle infrastrutture portuali.

###### **Articolo 20 - Istanza di nuovo rilascio da parte del concessionario uscente**

1. Due anni prima della scadenza naturale della concessione, l'autorità concedente attiverà le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del compendio. Nel semestre antecedente tale biennio, la concessionaria potrà presentare nuova istanza di concessione corredata da idoneo programma di attività ed investimenti.

2. In caso di presentazione di istanza di nuovo rilascio da parte del concessionario uscente, l'Ente valuterà se avviare il procedimento su detta istanza – che nel caso sarà, comunque, pubblicata secondo le procedure ed estese modalità previste nel presente regolamento, al fine di garantire la massima concorrenzialità - oppure procedere con bando per assentire il compendio medesimo.

3. La discrezionalità dell'Ente in termini di opzione per la procedura di selezione si può fondare su diverse valutazioni o destinazioni del compendio, anche in relazione ai propri strumenti o indirizzi pianificatori, o di ottimizzazione dei compendi demaniali, dei traffici, dell'infrastrutturazione portuale, o comunque di ritenuta maggiore coerenza della procedura stessa, anche in ordine all'evoluzione degli orientamenti amministrativi generali.

#### **TITOLO V**

##### **REALIZZAZIONE DI OPERE**

### **Articolo 21 - Procedure autorizzative**

1. In caso di realizzazione di opere a cura del concessionario, al fine di poter avviare le procedure di approvazione tecnica degli interventi proposti e preventivamente ritenuti assentibili, dovrà essere presentato, nei termini all'uopo fissati dall'Autorità, il progetto di fattibilità tecnico-economica, che sarà valutato in sede di Conferenza dei Servizi di cui al comma successivo o il progetto esecutivo in relazione a casi specifici che lo richiedano relativamente ad impianti, quali depositi costieri di olii, chimici o energetici ai sensi delle pertinenti disposizioni della l. n. 35/2012.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, della legge n. 84/1994, e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/2003 l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'articolo 14-*quater* e seguenti della L. n. 241/1990, cui sono chiamate tutte le amministrazioni competenti.

3. Al termine dei lavori, il concessionario provvederà a iscrivere/aggiornare a catasto i beni oggetto di intervento, nonché a trasmettere la documentazione tecnica occorrente (es. comunicazione di fine lavori, certificazione impiantistica, attestazione di deposito di relazione a struttura ultimata, collaudo tecnico statico, autorizzazione unica ambientale, SCIA, antincendio, piano di *security*, modello D3, ecc.).

## **PARTE IV**

### **RILASCIO DELLA CONCESSIONE E VICENDE SUCCESSIVE**

#### **Articolo 22 - Canone - Criteri per la determinazione**

1. I canoni demaniali sono costituiti da:

a) una componente fissa, determinata sulla base delle delibere vigenti tempo per tempo e assunte dall'Amministrazione per le concessioni terminalistiche nei porti di Genova e Savona e stabilita tenendo conto:

1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione;

2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1);

3) dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti;

b) una componente variabile, da determinarsi in base alle specificità del compendio da assegnare, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

2. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, lettera b), nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'autorità concedente ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 202/2022, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.

4. Per ogni ulteriore elemento, ivi inclusa la determinazione di eventuali penali, si rinvia ai provvedimenti che l'ente adotterà sulla base delle disposizioni vigenti tempo per tempo e nel rispetto di quanto sarà stabilito dalle autorità competenti.

#### **Articolo 23 - Canone per esercizio delle operazioni portuali autorizzate ex art. 16 legge n. 84/1994 1.**

1. Il concessionario dovrà corrispondere annualmente, in conformità all'art. 6 del D.M. n. 585/1995, un canone, articolato in una parte fissa, ed in una parte mobile in rapporto al fatturato, nella misura prevista dai vigenti regolamenti. L'Amministrazione concedente emetterà distinti documenti contabili per canone fisso e per canone mobile, i quali dovranno essere saldati entro i termini indicati nei rispettivi avvisi di riscossione.

2. In caso di mancata fatturazione delle operazioni e dei servizi in oggetto, in quanto resi all'interno della medesima organizzazione aziendale, si procederà alla stima congiunta di un fatturato di riferimento sulla base del volume e della tipologia dei servizi resi, nonché sulla base dei prezzi vigenti sul mercato.

3. I canoni citati potranno subire adeguamenti o rideterminazioni in seguito ad aggiornamenti o modifiche della delibera e dei regolamenti di cui sopra, nonché in conseguenza di eventuali interventi normativi in materia.

#### **Articolo 24 - Attività di verifica dell'autorità concedente**

1. L'autorità concedente svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorità. Gli esiti della verifica effettuata dall'autorità concedente sono tempestivamente comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'autorità concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il



concessionario. L'autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g), punti 1) e 2) del presente regolamento, occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

#### **Articolo 25 – Vicende soggettive successive al rilascio della concessione**

1. Richiamato l'art. 7 del D.M. n. 202/2022, il concessionario per ogni eventuale mutamento degli assetti societari tale da comportare variazioni del controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. - qualunque sia lo strumento giuridico utilizzato e, dunque, a mero titolo esemplificativo, anche attraverso negozi dispositivi di quote societarie la cui efficacia rimane subordinata al titolo autorizzatorio della concedente - dovrà, a pena di decadenza *ex art. 18, comma 11, legge n. 84/94*, chiedere all'ente la preventiva autorizzazione, che potrà essere rilasciata previa verifica degli elementi tali da assicurare che la concessionaria incrementi o almeno conservi sostanzialmente invariate le caratteristiche, i requisiti, le garanzie e ogni altro elemento in ragione del quale è stata assentita la concessione. L'autorizzazione dovrà, dunque, essere, ottenuta prima che l'obbligazione o il negozio giuridico che la rende necessaria divenga giuridicamente efficace.

2. A tal riguardo, il concessionario si impegna, a corredo della richiesta di autorizzazione, a presentare, se ritenuto con modalità di salvaguardia della riservatezza commerciale, relazione redatta da un soggetto qualificato, quale una primaria società di revisione, volta a comprovare che il previsto mutamento societario non pregiudica il rispetto sia del programma, di attività, sia del relativo piano economico finanziario.

3. Ricevuta la documentazione, l'Ente si determinerà, nell'osservanza del principio di ragionevolezza e con adeguata motivazione, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui l'Ente ritenga necessario acquisire maggiori informazioni od ulteriore documentazione il predetto termine di 30 (trenta) giorni resta sospeso a decorrere dalla formalizzazione della richiesta di integrazione fino alla presentazione delle informazioni o di documenti supplementari.

4. L'autorizzazione potrà anche essere rilasciata con prescrizioni, discrezionalmente individuate dalla concedente per le finalità di cui sopra, purché debitamente motivate.

5. Il concessionario dovrà previamente esplicitare la presente previsione regolamentare, con opportuno anticipo, ai soggetti interessati alle operazioni di cui sopra.

6. In caso di fusione, scissione o comunque di qualsiasi ipotesi di trasformazione societaria, di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 46 cod. nav..

7. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorità concedente.

### **Articolo 26 – Modifica del contenuto della concessione demaniale**

1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalità di esercizio può essere consentita dall'autorità concedente ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima.
2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere consentita dall'autorità concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g), punto 1), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 8, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dall'autorità concedente. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione.
4. Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'autorità concedente acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
5. Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorità concedente procede secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 28 dicembre 2022, n. 202 a seconda di quanto previsto nelle altre parti del presente Regolamento.

## **PARTE V**

### **ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

#### **Articolo 27 - Decadenza e revoca della concessione**

1. Anche in applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 202/2022, il concedente ha la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario nei casi previsti dall'art. 47 del cod. nav., ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 11, l. n. 84/1994, nel rispetto delle previsioni di cui alla l. n. 241/1990 oppure la revoca della concessione ai sensi dell'art. 42 cod. nav..
2. Ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nell'atto di concessione, il concessionario può essere dichiarato decaduto in caso di:

- a) mancata esecuzione delle opere prescritte nel programma di attività secondo la tempistica ivi indicata e secondo il cronoprogramma dello specifico progetto;
- b) mancato inizio della gestione entro tre mesi dall'operatività del terminal;
- c) per mutamento sostanziale dello scopo;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- e) mancato o cattivo uso della concessione, per fatto imputabile allo stesso concessionario, per un periodo superiore a tre mesi;
- f) mancato pagamento di n. 2 (due) rate semestrali di canone anche non consecutive;
- g) fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero concordato preventivo senza continuità aziendale;
- h) cessazione degli effetti, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione ex art.16 legge n. 84/1994;
- i) modificazione degli assetti societari in violazione di quanto previsto agli artt. 31 e 32;
- j) perdita delle caratteristiche, dei requisiti e delle garanzie valutati in sede di affidamento;
- k) esercizio di attività diversa da quella prevista all'art. 6, comma 3, lett. g. sub 1);
- l) cessazione e mancata ricostituzione nei termini richiesti, della garanzia di cui all'art. 24;
- m) violazioni delle disposizioni emanate dalla concedente nell'ambito delle proprie competenze;
- n) mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, senza giustificato motivo;
- o) mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate;
- p) mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione;
- q) al verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione;
- r) mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, per inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti;
- s) altre cause che l'Ente ritenesse di prevedere in relazione alla specificità degli impegni concessori.

3. La concedente può disporre la revoca della concessione ai sensi dell'art. 42 cod. nav..

4. Il procedimento di decadenza della concessione potrà essere preceduto da una diffida ad adempiere con fissazione di un termine congruo, trascorso il quale, in caso di accertata permanenza dei motivi presupposti, la concedente avvierà il relativo procedimento, con fissazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale il concessionario potrà presentare le sue deduzioni.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca della concessione sentito il Comitato di Gestione, previo parere della Commissione consultiva, saranno notificati al concessionario nelle forme di legge ed avranno effetto dalla data stabilita nei provvedimenti stessi.

6. Il concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, e sarà tenuto a risarcire alla concedente tutti i danni derivanti dai gravi inadempimenti posti in essere, anche tramite escussione dell'intero massimale della garanzia di cui all'art. 24, fatto salvo il maggior danno.

#### **Articolo 28 - Avvicendamento di concessionari demaniali**

1. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'autorità concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 49 cod. nav., la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

2. La demolizione delle opere di cui al comma 1 è disposta in presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio da parte dell'autorità concedente dell'autorizzazione alla loro realizzazione, che rendono l'uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle medesime opere e non più rispondente all'interesse pubblico.

3. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.

4. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite precisazioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. n. 202/2022 senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **PARTE VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 29 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio al D.M. 28.12.2022, n. 202, alle disposizioni applicabili del codice della navigazione e del regolamento di esecuzione, alla legge n. 84/1994 e, per quanto non in contrasto o incompatibile, al "*Modello di atto concessorio pluriennale per concessioni terminalistiche ex art. 18 l. n. 84/1994*" di cui al Comitato di Gestione dell'8.5.2017 ed alle altre

disposizioni in precedenza adottate dell'Ente, nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo e di portualità.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO\_FIRME.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento